

TUTTE LE POSSIBILITA' CHE I CONTRIBUENTI HANNO PER PAGARE DOPO LA SCADENZA PER I VERSAMENTI E LE SANZIONI APPLICABILI

RAVVEDIMENTO OPEROSO		
TIPO	TERMINE	SANZIONE
SPRINT	Entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento "sprint" per sanzioni e interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento	0,2% per ogni giorno di ritardo
BREVE	Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza	3% fisso
ENTRO 90 GIORNI	Dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza(*)	3,33% fisso
TRIMESTRALE	Per le rate omesse dopo la prima, per concordato, conciliazione, rinuncia ad impugnare l'accertamento (auto-concordato), adesioni agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione, comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, a seguito del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP, dal trentunesimo giorno fino al termine di scadenza della rata successiva, cioè, di norma, entro un trimestre. Anche per questi contribuenti, resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento sprint, breve o entro 90 giorni	3,75% fisso
LUNGO o ANNUALE	Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione	3,75% fisso
BIENNALE	Dopo un anno, ma entro due anni dall'omissione o dall'errore	4,29% fisso
ULTRABIENNALE	Dopo due anni dall'omissione o dall'errore	5% fisso

Nota:* E' stabilito che la sanzione è ridotta ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, decreto legislativo 472/1997). Ad esempio, in caso di omesso versamento del saldo Irpef 2014, in scadenza il 16 giugno 2015, il ravvedimento con la riduzione della sanzione ad un nono può avvenire "entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione". Considerato che il termine per presentare la dichiarazione Unico 2015, per il 2014, scade il 30 settembre 2015, il ravvedimento con la riduzione della sanzione ad un nono può avvenire entro il 29 dicembre 2015.